



COMUNE DI PERNUMIA

(PROVINCIA DI PADOVA)

Nr. di Prot. _____

COPIA
Deliberazione nr. 29 del 22-12-2023

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n° 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n° 100 - Approvazione.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nel Salone centrale di Cà Dottori, previ avvisi scritti inviati in tempo utile ai Sigg. Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Mecca Dott. Virgilio il Sig. Montin Marco, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e previa designazione degli scrutatori:

Milani Silvia
Tognin Alessandro
Grigolato Giordano

invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito agli argomenti indicati nei punti all'ordine del giorno della odierna adunanza.

Alla trattazione del punto di cui in oggetto sono presenti i seguenti componenti:

Nominativi			
Montin Marco	P	Tognin Silvia	P
Faccio Costantino	P	Madonna Giovanni	A
Tomiatto Michele	P	Pegoraro Giuliano	P
Baraldo Filippo	A	Milani Silvia	P
Pulze Stefano	P	Tognin Alessandro	P
Bonaso Gianni	P	Grigolato Giordano	P
Martini Andrea	A		

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, il quale obbliga ricognizione delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, richiedendone una revisione con cadenza periodica annuale;

Visto, in particolare, l'art. 20, comma 1, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1:

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”, nonché, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo: “è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete;

Considerato che le società c.d. in house, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettino i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfino il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29.12.2022 avente per oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n° 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n° 100;
- la delibera di G.C. n. 28 del 29.04.2021 ad oggetto:" Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato - Esercizio dell'opzione ex articolo ex articolo 233 bis, comma 3,

TUEL”;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Pernumia con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall’ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e a quanto indicato nelle *Schede di Analisi* allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’Ente alla data del 31/12/2022, detiene le seguenti partecipazioni:

<i>N.</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>% PARTECIPAZIONE</i>	<i>ATTIVITA’</i>
1	CONSORZIO PADOVA SUD	1,46%	Gestione integrata dei rifiuti.
2	ACQUEVENETE SPA	1,22 %	Acquedotto e gestione acque reflue

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall’Ente, si evidenzia che:

- 1) per quanto riguarda i Consorzi tra Comuni sopra indicati di cui ai punti 1 trattasi di forme associative disciplinate dal D.lgs n. 267 del 2000, non ricadenti nelle previsioni di cui al D.lgs. 175/2016; e, peraltro, secondo il combinato disposto degli artt. 2 comma 1, lett. a), 20 e 24 del citato decreto, sono essi stessi soggetti a ricognizione delle proprie eventuali partecipazioni ed alla relativa trasmissione alla Corte dei conti ed al Mef.

Ciò trova conferma negli *“indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche”* secondo cui le partecipazioni delle Amministrazioni nei consorzi che non rivestono forma societaria non sono oggetto di razionalizzazione.

- 2) per quanto riguarda Acquevenete S.p.A., si rileva quanto segue:

- trattasi di società risultante dalla fusione per incorporazione di Centro Veneto Servizi S.p.A. in Polesine Acque S.p.A. ed avente ad oggetto la gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie, comprese quelle esistenti a servizio delle popolazioni dei 108 Comuni aderenti;

- detta Società, alla quale il Comune di Pernumia partecipa con una quota **pari allo 1.22%**, rientra nelle categorie di cui all’articolo 4, comma 2 lett.a) del D.lgs 175/2016 ossia tra le società *“di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”*.

Pertanto, essendo Ente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, non costituisce oggetto di interventi di razionalizzazione.

Quanto alle partecipazioni indirette per il tramite di Acquevenete S.p.A. di cui in allegato

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	Tipologia
CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL	Società a responsabilità limitata	Società partecipata al 100 % di Acquevenete

VIVERACQUA SCARL	Società consortile a responsabilità limitata	Società partecipata al 6,07 di Acquevenete In riferimento al fatturato medio si rileva come la società risulti in utili in tutto gli esercizi e si richiama il comma 5 bis dell'art. 24 del T.u.s.p. che prevede "fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano predetto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".
------------------	--	---

vengono escluse dalla revisione periodica trattandosi di partecipate da quotata, e non controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. Ne consegue che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del TUSP, le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente. Oltretutto si evidenzia che per nessuna delle società indirette di cui sopra si presenta una situazione di controllo da parte del Comune ai sensi dell'art 2359 del Codice Civile, per cui ne discende che, in ogni caso, le predette società non andrebbero incluse nel piano in parola.

Rappresentato che il Comune di Pernumia detiene altresì una partecipazione in Urbana SPA del valore dello 0,20% del capitale sociale, Società che attualmente è in stato di liquidazione la cui procedura è stata avviata il 19/12/2014;

Rilevato dai dati di bilancio d'esercizio (scheda allegata) che al 31.12.2022 la società chiude con:

- a) una perdita d'esercizio di euro 851.970;
- b) un patrimonio netto negativo di euro 2.832.030 dovuto anche alle perdite portate a nuovo (2.240.060);
- c) debiti per euro 3.890.629;

Attesa la necessità di provvedere ad un accantonamento in misura proporzionale alla quota posseduta, accantonamento necessari, nel caso in cui l'ente fosse chiamato a ripianare il debito;

Dato atto di tutto quanto sopra considerato;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. N. 267/2000;

Acquisito altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione Finanziaria acquisito a protocollo comunale n. 11122 del 18/12/2023;

Il Sindaco Montin espone il punto all'O.d.g. soffermandosi sulle quote di partecipazione detenute dal Comune di Pernumia;

Interviene il Consigliere Pegoraro che in riferimento al Consorzio Padova Sud evidenzia come il numero dei dipendenti risulta essere superiore al numero degli Amministratori e sarebbe necessario esercitare ed essere artefici di un'attività di controllo più penetrante;

Il Sindaco, nel prendere atto delle riflessioni del Consigliere Pegoraro, evidenzia come non sia possibile uscire dall'ambito;

Terminati gli interventi si passa alla votazione;

Con l'assistenza degli Scrutatori, con votazione resa per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri astenuti: n. 1 (Milani);

Consiglieri votanti: n. 9

Voti favorevoli: n. 6;

Voti contrari: n. 3 (Pegoraro, Grigolato, Tognin A.)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
2. di dare atto che, sulla base dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e a quanto indicato nelle Schede di Analisi allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, non sussistono ragioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2022 del Comune di PERNUMIA, ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
3. di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, la società partecipata dall'Ente, Acquevenete S.p.A., resterà, allo stato, nel portafoglio finanziario del Comune senza necessità di procedere ad interventi di razionalizzazione in quanto trattasi di partecipazione rientrante nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 2 lett.a) del D.lgs. 175/2016 ossia tra le società "*di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*";
4. di dare atto che in sede di rendiconto 2023, saranno verificate le condizioni per accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione a titolo di ripiano perdite da partecipare;
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento/rendicontazione al provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 03/10/2017;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di PERNUMIA;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti, non vi sono ulteriori riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune (ai sensi art 49 TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
8. di dare mandato all'Ufficio preposto di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i.;

Successivamente, con l'assistenza degli Scrutatori, con separata votazione espressa in forma palese nei modi di legge che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10

- Consiglieri astenuti: n. 1 (Milani);

Consiglieri votanti: n. 9

- Voti favorevoli: n. 6;
- Voti contrari: n. 3 (Pegoraro, Grigolato, Tognin A.)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PARERI DI PROPOSTA

Oggetto : Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n° 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n° 100 - Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013, si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di competenza - il seguente parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett b) della legge 213/2012:

li, 13-12-23

parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alfonso Giovanni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Effettuata l'istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile di questa stessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 213/2012, il seguente parere:

li, 14-12-23

parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pigozzo Maria

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Montin Marco

Il Segretario Comunale
F.to Mecca Dott. Virgilio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 653

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato dal 29-12-2023 al 13-01-2024 all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Pernumia, li 29-12-2023

Il Segretario Comunale
F.to Mecca Dott. Virgilio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 22-12-2023 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Pernumia, li 29-12-2023

Il Segretario Comunale
F.to Mecca Dott. Virgilio

Copia conforme all'originale documento informatico in atti in carta libera ad uso amministrativo

*Pernumia, li 29-12-2023*__

Il Segretario Comunale
Mecca Dott. Virgilio
Firmato digitalmente